



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 127 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Disciplina gli istituti della "Banca delle ore" e delle "ferie solidali" – Atto di indirizzo.

L'anno 2017, addì 21 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario Cosimo LOIZZO
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO
" " " : Giacomo Diego GATTA
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO
" " " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	

- Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
- Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Risorse Umane, riferisce quanto segue:

Con l'adozione dell'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell' 8 febbraio 2016 ha avuto avvio l'attuazione dell'autonomia funzionale, amministrativa e contabile del Consiglio Regionale e, per espressa previsione della richiamata deliberazione n. 27/2016, i provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro ricadono nell'ambito delle attività direttamente gestite dal Consiglio Regionale, per mezzo della competente struttura.

La richiamata Deliberazione risulta attuativa delle disposizioni di seguito indicate:

- art. 23 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.r. 12 maggio 2004, n.7;
- art. 59 della L.r. 1/2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia", secondo cui la struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto dell'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio;
- L.r. 21 marzo 2007, n. 6, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale", che, in ossequio alla norma statutaria, ha dettato puntuali disposizioni concernenti, tra l'altro, l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello della Giunta regionale, il conferimento delle competenze in materia di organizzazione all'Ufficio di Presidenza, la definizione dei compiti del Segretario Generale, quale organo di vertice e coordinamento della struttura.

Il suddetto provvedimento, nel dare avvio alla concreta attuazione all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, ha disposto l'approvazione dello schema di Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, demandando al Segretario Generale l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti ed autorizzando, altresì, il Segretario Generale a provvedere, direttamente con propri atti, a tutti gli interventi e procedure occorrenti per dare piena attuazione al disposto statutario e legislativo nonché a definire le funzioni e/o attività che dovranno essere direttamente gestite dal Consiglio Regionale sulla base delle linee programmatiche e di indirizzo generale definite con il provvedimento in questione.

Con la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, a seguito dell'intervenuta trasmissione della Deliberazione n. 27/2016 all'Assessore al personale e Organizzazione, al Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, e alle OO.SS. per la preventiva informazione, ed in assenza di richieste di modifica, di integrazioni, nonché di osservazioni da parte dei Dirigenti del Consiglio regionale e delle OO.SS., si è proceduto all'approvazione in via definitiva del richiamato Atto di Alta organizzazione recante l'Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia.

Con deliberazione n. 1500 del 28.09.2016, a seguito di appositi incontri tra il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, il Dirigente della Sezione Personale ed

Organizzazione ed il Dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale, finalizzati alla corretta e puntuale individuazione delle procedure amministrative – gestionali che rivengono dalle deliberazioni innanzi citate, la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del verbale recante la *“Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016 e dall’Atto di Alta organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016”* e del prospetto allegato al medesimo verbale.

In particolare, si è preso atto che le attività e gli adempimenti concernenti le procedure riportate nel citato verbale e nel prospetto allegato, che non comportano nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione regionale, verranno espletati, da parte delle competenti strutture dirigenziali del Consiglio regionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale nel tempo vigenti.

Solo qualora lo svolgimento delle medesime ovvero di ulteriori attività determini maggiori oneri dovrà necessariamente essere preceduta da apposita e specifica intesa tra il Consiglio e la Giunta regionale.

Il prospetto allegato al verbale di cui alla citata D.G.R., individua il soggetto competente in materia di contrattazione ed elaborazione di proposte, per effetto dell’intervenuta autonomia del Consiglio Regionale, nella persona del Dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale, quale rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica.

Parimenti, il Dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale viene individuato quale soggetto competente all’applicazione degli istituti contrattuali stabiliti nel Contratto integrativo decentrato, nell’ambito della spesa già consolidata.

Com’è ampiamente noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente.

La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal richiamato decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii. (art. 40, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001).

La contrattazione collettiva disciplina, (...), la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. (art. 40, co. 3).

Ciascuna pubblica amministrazione attiva *“autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance (...). La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle*

materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (art. 40, co. 3 bis)

L'art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, nel dettare la disciplina della banca delle ore per i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie Locali, stabilisce che:

- 1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.*
- 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.*
- 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.*
- 4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.*
- 5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.*
- 6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.*

Il Contratto integrativo in materia di orario di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, all'art. 11, dispone che:

1. E' istituita la "Banca delle Ore" con un conto individuale per ciascun dipendente.
2. Nel conto trovano collocazione, su richiesta del singolo dipendente, le ore di straordinario prestate, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo di 180 ore.
3. Entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione, il lavoratore può chiedere che le ore accantonate gli siano retribuite o di fruire a titolo di permessi compensativi per necessità personali e familiari o anche per le proprie necessità formative, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
4. Nel caso di richiesta di retribuzione per le ore accantonate, la liquidazione avviene secondo il valore nominale e senza interessi.
5. Ogni dipendente avrà accesso all'estratto conto con un'apposita voce in busta paga che mensilmente riporterà il saldo.
6. Qualora il dipendente usufruisca, per le ore accantonate, di periodi di riposo compensativo, le corrispondenti risorse, non spese nell'anno di maturazione e accantonate nell'anno successivo, rappresentano una "economia".

Nel generale contesto delle misure rivolte a favorire la conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro e nel novero degli strumenti di welfare aziendale si colloca, inoltre, l'istituto dei riposi e delle ferie solidali, introdotto dal legislatore nazionale con l'art. 24 del d.lgs. 14.9.2015, n. 151, a mente del quale:

“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

In merito al richiamo alla contrattazione collettiva riportato nel dettato normativo, il comma 2 *bis* dell’art. 36, d.lgs. 165/2001, inserito dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, chiarisce che i rinvii ai contratti collettivi, operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cui è seguito il citato d.lgs. 151/2015, devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN.

Di ciò vi è conferma nella direttiva che il Governo, in attuazione degli artt. 41 e 47 del d.lgs. 165/2001, ha inviato all’Aran per i rinnovi dei contratti nella P.A., laddove, al punto n. 2.11, proprio con riferimento all’istituto delle ferie solidali, si specifica che “in virtù dell’espresso rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto all’interno di tale disposizione, si ritiene necessario che i contratti collettivi nazionali dettino una disciplina applicativa dell’istituto, definendo misure, condizioni e modalità che consentano la piena attuazione della previsione di legge. La stessa contrattazione potrà inoltre prevedere analoghe fattispecie, altrettanto meritevoli di tutela e, comunque, in linea con le finalità perseguite dalla disposizione di legge, in relazione alle quali consentire l’applicazione di tale istituto”.

Le disposizioni richiamate, proprio in virtù della *ratio* di tutela alle medesime sottese, consentono tuttavia, *medio tempore*, di disciplinare l’istituto delle ferie solidali, ferma restando la necessità di prevedere l’aggiornamento e la revisione della regolamentazione eventualmente adottata, in presenza di una più puntuale e circostanziata disciplina dell’istituto ad opera del nuovo Contratto collettivo nazionale, individuato – secondo quanto sopra chiarito – quale fonte di regolazione della materia *de qua*.

L’adozione di misure di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e di strumenti di *welfare* aziendale, funzionale al perseguimento del benessere organizzativo del personale, non comporta oneri finanziari aggiuntivi e viene svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa vigente.

Le attività e gli adempimenti finalizzati all’introduzione/regolamentazione/attuazione delle misure conciliative sopra illustrate, secondo quanto risultante dalle modalità attuativo-gestionali dell’autonomia del Consiglio regionale di cui alla richiamata D.G.R. n. 1500/2016, non rientrano – pertanto – nel novero delle attività per le quali è prevista una necessaria, prodromica intesa tra il Consiglio e la Giunta Regionale.

Tanto premesso, si ritiene di formulare apposito atto di indirizzo al Segretario Generale al Dirigente della Sezione Risorse Umane, ai fini dell’attuazione di opportune misure di conciliazione

vita/lavoro rivolte ai dipendenti in servizio presso il Consiglio Regionale della Puglia, provvedendo, in particolare a:

- a) Disciplinare l'istituto della "banca delle ore" come previsto dall'art. 38 bis del CCNL del 14 settembre 2000 e dall'art. 11 del Contratto integrativo in materia di orario di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale;
- b) Disciplinare, nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, di apposita regolamentazione, la fruizione - da parte dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale - dell'istituto delle ferie solidali, previsto dall'art. 24 del d.lgs. 14.9.2015, n. 151, previa informazione e d'intesa con le OO.SS.
- c) Prevedere la revisione ovvero l'aggiornamento degli strumenti regolativi adottati ove la contrattazione collettiva nazionale per il personale di comparto e per il personale con qualifica dirigenziale, ovvero sopravvenute disposizioni di legge, dovessero introdurre modifiche e/o integrazioni riferite alle fattispecie richiamate.

Tanto premesso. Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. n. 6/2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Visti gli artt. 23 e 28 dello Statuto della Regione Puglia;

Vista la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

Visto l'art. 38 bis del CCNL 14.9.2000.

Visto l'art. 24 del d.lgs. 14.9.2015, n. 151.

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di formulare apposito atto di indirizzo al Segretario Generale al Dirigente della Sezione Risorse Umane, ai fini dell'introduzione, della regolamentazione e dell'attuazione di opportune misure di conciliazione vita/lavoro destinate ai dipendenti in servizio presso il Consiglio Regionale della Puglia, rivolte, in particolare, a:
 - a) Disciplinare l'istituto della "banca delle ore" come previsto dall'art. 38 bis del CCNL del 14 settembre 2000 e dall'art. 11 del Contratto integrativo in materia di orario di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale;
 - b) Disciplinare, nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, di apposita regolamentazione, la fruizione - da parte dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale - dell'istituto delle ferie solidali, previsto dall'art. 24 del d.lgs. 14.9.2015, n. 151, previa informazione e d'intesa con le OO.SS.
 - c) Prevedere la revisione ovvero l'aggiornamento degli strumenti regolativi adottati ove la contrattazione collettiva nazionale per il personale di comparto e per il personale con qualifica dirigenziale, ovvero sopravvenute disposizioni di legge, dovessero introdurre modifiche e/o integrazioni riferite alle fattispecie richiamate.
- dare atto che dall'attuazione degli istituti summenzionati non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e del Bilancio del Consiglio regionale e che le attività e gli adempimenti connessi vengono svolti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa vigente.
- dare atto che, in ragione della richiamata insussistenza di oneri finanziari aggiuntivi e rientrando nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, l'attuazione degli istituti sopra richiamati rientra, secondo quanto definito con il verbale di cui alla DGR n.1500/2016, nelle attribuzioni della competente struttura del Consiglio regionale.
- di notificare il presente provvedimento alle OO.SS.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mario Cosimo Loizzo

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Risorse Umane
Dott.ssa Angelica Brandi

Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli